



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione Generale della Formazione*

**ALLE DIREZIONI DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE  
ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE**

**VERBANIA**

**CAIRO MONTENOTTE**

**PARMA**

**SULMONA**

**CATANIA**

**ROMA**

**CASTIGLIONE DELLE STIVIERE**

**E, P.C. AL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'  
ROMA**

**AI PROVVEDITORATI REGIONALI  
LORO SEDI**

**ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO I - SEGRETERIA GENERALE  
SEDE**

**ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE  
UFFICIO II - IV - V - VI  
SEDE**

**UFFICIO I  
SEDE**

Oggetto: VII corso per viceispettori. Chiarimenti sulla gestione amministrativa dei corsisti

L'avvio del VII corso per allievi viceispettori ha fatto emergere la necessità di alcune precisazioni in ordine alla gestione amministrativa dei corsisti, solo in parte già esplicitate con la nota 12 maggio 2022 n. 183992 della Direzione Generale del personale e delle risorse.

D'intesa con la predetta Direzione Generale si forniscono pertanto le indicazioni per una uniforme applicazione, soprattutto del regime delle assenze.

- a) Il regime di aspettativa speciale non esime né le direzioni né il dipendente dall'osservanza delle normali prassi e norme che regolano il rapporto di lavoro .
- b) Il ricorso quindi alle assenze deve intendersi come strumento per esercitare i diritti garantiti dalla legge nei limiti da essa previsti (benefici legge 5 febbraio 1992 n. 104,

*Ufficio Quarto*



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione Generale della Formazione*

permessi sindacali, congedi parentali, congedo straordinario, permessi studio ecc..) con la discrezionalità che la normativa assegna al direttore in ordine al periodo ed alle modalità di autorizzazione a fruirne. Ogni assenza per l'esercizio di un diritto, deve essere registrato negli appositi applicativi in uso alla Amministrazione e sarà computato nella specifica fattispecie nel monte ore annuo previsto dal contratto di lavoro oltre che nelle assenze al corso.

- c) Non si può infatti configurare una situazione di favore rispetto al personale in servizio né eludere i limiti che la normativa prevede, anche in considerazione del fatto che può configurarsi un danno erariale per autorizzazione impropria di assenze dal corso.
- d) Tutte le richieste di assenza quindi debbono essere ricondotte all'esercizio di diritti garantiti ed autorizzate tenendo presente la principale finalità del raggiungimento degli obiettivi del corso.

Riguardo alle istanze di congedo ordinario si rimanda alla discrezionalità di codeste Direzioni a condizione che le stesse siano sostenute da una valida motivazione (ad esempio congedi ordinari già autorizzati dalle Direzioni di appartenenza e/o prenotate precedente alla convocazione al corso con versamento di anticipo documentato).

- e) La sospensione del corso di *nove giorni* dall'8 al 19 agosto garantirà il recupero psicofisico. Tale periodo sarà considerato come congedo ordinario per ferie estive, fermo restando che non andrà computato nei sessanta giorni di assenza dal corso, non corrispondendo ad alcuna fase di attività didattica.
- f) Le numerose settimane in formazione a distanza presso il proprio domicilio e quelle di tirocinio consentiranno di assolvere agli impegni familiari senza assentarsi dal corso.

*Ufficio Quarto*



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione Generale della Formazione*

- g) Le eventuali istanze di congedo straordinario per malattia, nel novero dei 45 giorni annuali previsti, non esimono la Direzione dal chiedere l'accertamento del medico fiscale qualora ne ravvisino i presupposti.

Si confida nella omogenea applicazione e nella puntuale informazione a tutti i corsisti.

Cordiali saluti

Il Direttore reggente

Dott.ssa Ida Del Grosso

*Ufficio Quarto*